

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1669

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'obiettivo del risanamento della finanza pubblica, il Governo, nel corso dell'anno 1988, presentava - unitamente ad altri provvedimenti diretti ad ampliare la base imponibile, a riequilibrare il carico tributario, a delineare sistemi semplificati di determinazione del reddito e dell'IVA e a realizzare una maggiore efficienza dell'amministrazione finanziaria - il decreto-legge 30

luglio 1988, n. 303, che muoveva dalla esigenza di un complessivo equilibrio tra imposizione diretta ed indiretta.

Tale provvedimento non venne convertito nei prescritti termini costituzionali, così che il Governo ne ripropose le disposizioni, adottando prima il decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, poi il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512, e successivamente il decreto-legge 27

gennaio 1989, n. 21. L'imminente scadenza dei termini costituzionali di quest'ultimo impone ancora di confermare la disciplina già adottata, mantenendo così le linee generali del programma di Governo ed evitando ogni possibile comportamento elusivo e distorsivo del mercato.

È stato, pertanto, predisposto il presente decreto-legge.

I - A proposito delle aliquote dell'IVA, è da ricordare in particolare che il loro ventaglio non può ancora dirsi in linea con gli ordinamenti degli altri Paesi europei, nè tantomeno con l'indirizzo comunitario, espresso in una proposta di direttiva presentata dalla Commissione CEE al Consiglio, tendente ad un ravvicinamento delle aliquote, sia nel numero che nei tassi applicabili, in vista della attuazione del mercato interno entro l'anno 1992 da realizzare mediante l'abolizione delle frontiere fiscali. Si tratta di mantenere un sistema di aliquote più rispondente alle predette esigenze, muovendo (dopo aver elevato al 4 per cento l'aliquota del 2 per cento) dalla fissazione dell'aliquota ordinaria nella misura del 19 per cento (articolo 1).

Le altre disposizioni contenute nello stesso articolo 1 costituiscono conseguenti norme di completamento e di coordinamento con il vigente sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Esse riguardano:

a) le modalità di determinazione dell'imposta da versare nei casi di corrispettivi comprensivi sia dell'imposta che della base imponibile. Ciò in conformità a quanto previsto in via generale, ma relativamente alle aliquote vigenti, dall'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono enunciati i due metodi (quello che utilizza coefficienti di scorporo e quello matematico) di determinazione dei detti componenti del corrispettivo globale;

b) l'aumento dal 18 al 19 per cento dell'aliquota dell'IVA gravante sui tabacchi lavorati rende necessaria la corrispondente riduzione dell'aliquota dell'imposta di consumo di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini del riequilibrio della tassazione complessiva sui prodotti in parola. Si provvede quindi alla conseguenziale riduzione delle aliquote per-

centuali sul prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati previste dall'articolo 5 della citata legge n. 76 del 1985.

II. - Con l'articolo 2 vengono disposti gli aumenti delle aliquote normali dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro per gli oli da gas e da lire 40.000 a lire 44.500 per quintale per gli oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali, per gli oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi) e per gli estratti aromatici.

Viene poi aumentata l'imposta di consumo sul gas metano uso combustibile da lire 40 a lire 77 al metro cubo in modo da mantenere ancora il differenziale esistente al 30 luglio 1988 tra il prezzo al consumo del gasolio per riscaldamento e quello del metano.

Infine, all'articolo 3, è disposto che sino al 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le agevolazioni tributarie previste nell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987. Tali agevolazioni (consistenti, tra l'altro, nell'applicazione della aliquota agevolata dell'IVA, dell'imposta di registro nella misura fissa nonchè nell'esenzione dall'INVIM e da altri tributi indiretti) erano state previste per un solo anno e cioè per un periodo di tempo assolutamente insufficiente rispetto alla natura e complessità delle opere e dei trasferimenti che si intendevano agevolare. A questo proposito va fatto presente che qualora non si adottasse la disposizione in rassegna le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si erano intese agevolare ai fini del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto tornerebbero ad essere assoggettate all'aliquota ordinaria. La disposizione che consente l'applicabilità del trattamento agevolato sino al 31 dicembre 1992 ha tenuto conto per altro che l'aliquota agevolata del 4 per cento ai fini dell'IVA, già fissata con il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, con effetto dal 1° gennaio 1989, è stata confermata con il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69; pertanto,

l'agevolazione continua ad applicarsi nella misura ridotta del 4 per cento e non in quella originariamente prevista del 2 per cento.

Non viene reiterata, nel disegno di legge di conversione del presente decreto, la disposizione relativa alla riduzione dell'IVA - dalla aliquota ordinaria a quella del 9 per cento - sulle cessioni ed importazioni di pelli per calzature, che la Camera dei deputati aveva introdotto nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21 (atto Camera n. 3581). Infatti, a parte il rilievo che su tale norma la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso parere contrario, si ritiene che la modifica possa trovare più idonea sede nel quadro più generale di una equilibrata collocazione delle operazioni del settore, nell'ambito delle nuove aliquote IVA.

\* \* \*

Il provvedimento determina complessivamente un maggior gettito valutato nell'ordine di lire 2.730 miliardi su base annua (e per il corrente anno, di lire 1.860 miliardi).

Rispetto a questo dato complessivo (a proposito del quale va ricordato che nel disegno di legge di conversione viene stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-leggi 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, e 27 gennaio 1989, n. 21) il gettito assicurato dall'articolo 1 del decreto-legge per imposta sul valore aggiunto può essere stimato in lire 2.300 miliardi annui;

tale valutazione muove dal rilievo che la base imponibile riferentesi alle operazioni in precedenza assoggettate all'aliquota del 18 per cento è stata stimata nell'ordine di circa lire 230 mila miliardi. Per il corrente anno il maggior gettito per imposta sul valore aggiunto è stimato in lire 1.535 miliardi; infatti per quanto riguarda l'anno 1989 è da tener presente che le nuove entrate non si realizzano immediatamente con l'entrata in vigore della nuova aliquota, ma bensì con un certo ritardo, dovuto allo sfasamento temporale esistente fra il momento di effettuazione delle operazioni soggette ad IVA ed il versamento della relativa imposta all'erario. Per quanto riguarda invece l'imposta di fabbricazione e l'imposta di consumo sul gas metano il provvedimento assicura un maggior gettito di lire 430 miliardi su base annua e di lire 325 miliardi per il corrente anno.

La disposizione recata dall'articolo 3 (conferma delle agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 1987) comporta una minore entrata che può essere valutata in ragione d'anno nell'ordine di lire 33 miliardi (lire 25 miliardi per il corrente anno) alla quale si fa fronte con l'utilizzo di corrispondente parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge in rassegna.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

I. L'aumento di un punto di percentuale dell'IVA (articolo 1) comporta un maggior gettito, in ragione d'anno, di lire 2.300 miliardi e, per l'anno 1989, di lire 1.535 miliardi.

II. Gli aumenti delle aliquote normali dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine (articolo 2) riguardano gli oli da gas per usi diversi dalla combustione, gli oli combustibili (bianchi e diversi dai bianchi) e gli estratti aromatici, tutti tassati con l'aliquota prevista per gli oli lubrificanti.

Tali aumenti sono stati disposti per tener conto dell'aumento apportato all'aliquota degli oli da gas uso combustione che è un'aliquota agevolata e come tale deve essere inferiore a quella normale.

Per quanto concerne il gas metano usato come combustibile in impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, l'aliquota di imposta viene aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo in modo da mantenere invariato il differenziale esistente al 30 luglio 1988 tra il prezzo al consumo del gasolio per riscaldamento (lire 632 al litro per la fascia C) e quello del metano, prendendo per quest'ultimo prodotto come termine di riferimento il prezzo medio nazionale pari a lire 443,8.

## MAGGIOR GETTITO

*(in miliardi di lire)*

Oli lubrificanti e prodotti assoggettati alla stessa tassazione:	
per imposta di fabbricazione (consumo annuo circa 500 milioni di kg. per lire 4.500) .....	23
per l'anno 1989, lire 17 miliardi.	
Gas metano:	
per imposta di consumo (consumo annuo 11 miliardi di metri cubi per lire 37) .....	407
per l'anno 1989, lire 308 miliardi.	
Totale gettito su base annua .....	430
Totale gettito per l'anno 1989, lire 325 miliardi.	

III. La proroga dei benefici fiscali per la Valtellina (articolo 3) comporta un minor gettito in ragione d'anno di lire 33 miliardi e, per l'anno 1989, di lire 25 miliardi.

I suddetti 33 miliardi annui vengono così suddivisi:

MINOR GETTITO

(in miliardi di lire)

IVA .....	21
Imposta di registro .....	8
Imposta ipotecaria e catastale .....	2,2
Imposta di successione, bollo e CC.GG. ....	1,8
	<hr/>
	33

All'onere consistente nel minor gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 3 si fa fronte mediante utilizzo di corrispondente parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 2.

Conseguentemente, per l'anno 1989, il maggior gettito complessivo derivante dal provvedimento è di lire 1.835 miliardi, così risultante:

(in miliardi di lire)

aumento aliquota IVA (articolo 1) .....	+	1.535
aumento imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi (articolo 2) .....	+	325
proroga agevolazioni fiscali per la Valtellina (articolo 3)	-	25
	<hr/>	
	+	1.835

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 303, 27 settembre 1988, n. 417, 28 novembre 1988, n. 512, e 27 gennaio 1989, n. 21.

*Decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1989*

**Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

- a) sigarette 56,28 per cento;
- b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
- c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;

- d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
- e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
- f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.

#### Articolo 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

- a) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;
- b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi;
- d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento chilogrammi:

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

#### Articolo 3.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI